

PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

Sommario

1.	SCOPO DELLA PROCEDURA.....	2
2.	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	2
3.	DEFINIZIONI	2
4.	AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO.....	3
5.	RESPONSABILI E DESTINATARI DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	3
6.	CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	3
7.	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA.....	4
8.	MISURE DI PROTEZIONE.....	5
9.	OBBLIGO DI RISERVATEZZA	6
10.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	6
11.	SANZIONI	7
12.	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	8
13.	CONDIZIONI PER IL RICORSO AL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA.....	8

Revisione:	0
Procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in data:	15/12/2023

1. SCOPO DELLA PROCEDURA

La presente Procedura ha lo scopo di strutturare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività della Società.

In particolare, la presente Procedura persegue l'obiettivo di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del *whistleblowing*, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, la presente Procedura intende fornire al *whistleblower* chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse rinvia al suddetto decreto.

Si rinvia anche ai principi contenuti nel Codice Etico, adottato da TAV VACUUM FURNACES S.p.A. e disponibile sul sito aziendale al seguente link: <https://www.tav-vacuumfurnaces.com/docs/code-of-ethics.htm>.

3. DEFINIZIONI

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
Codice Privacy	D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 e successive modifiche e integrazioni
Decreto 231	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni
Destinatario	Gestore del canale di segnalazione interna ai sensi del Decreto <i>Whistleblowing</i>
Decreto <i>Whistleblowing</i>	D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e successive modifiche e integrazioni
Direttiva	Direttiva (UE) 2019/1937 e successive modifiche e integrazioni
GDPR	Regolamento (UE) 206/679 e successive modifiche e integrazioni
Procedura o Procedura <i>Whistleblowing</i>	Presente procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società
Segnalanti	Dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscono con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti

Persona Coinvolta	Persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata
Società	TAV VACUUM FURNACES S.p.A.
Soggetti Coinvolti	Soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto <i>Whistleblowing</i> prevede per il Segnalante e che sono: (i) i facilitatori; (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo

4. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto *Whistleblowing* sono quelle di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società e consistono in:

- 1) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali (da intendersi come violazione della normativa in materia di privacy) e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 2) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea);
- 3) atti o omissioni riguardanti il mercato interno (di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse a atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 4) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati nei numeri 1), 2) e 3);
- 5) per quanto applicabile e per estensione, condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, che non rientrano negli illeciti sopra indicati.

5. RESPONSABILI E DESTINATARI DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha individuato, quale Responsabile della Gestione *Whistleblowing*, Destinatario delle segnalazioni interne, lo Studio Legale Bianchi corrente in via Pradello, 8 – 24121, Bergamo, nella persona dell'avv. Stefania Bianchi.

Il Destinatario è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla Procedura.

6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha attivato ai sensi del Decreto *Whistleblowing* un canale di segnalazione interna che consente

l'invio di segnalazioni in forma scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo dello Studio Legale Bianchi, indicando come destinatario l'avv. Stefania Bianchi. Per garantire la propria riservatezza, il segnalante dovrà inserire la segnalazione in due buste chiuse, includendo, nella prima, i propri dati identificativi, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata all'Avv. Stefania Bianchi".

Tale canale di segnalazione interna è stato istituito dando informativa alle rappresentanze sindacali.

L'accesso al canale di segnalazione interna può avvenire in via esclusiva solo da parte del Destinatario (indicato nel paragrafo 5 della presente Procedura).

La segnalazione potrà, inoltre, essere effettuata oralmente al Destinatario, Responsabile della Gestione *Whistleblowing*, avv. Stefania Bianchi, nel corso di un incontro organizzato su richiesta del Segnalante, previo appuntamento (contatti telefonici: +39 035.231110).

Nell'ambito dell'effettuazione della segnalazione, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

a) Valutazione preliminare della segnalazione

Le segnalazioni ricevute sono soggette a una valutazione preliminare, condotta dal Destinatario nella veste di Responsabile della Gestione *Whistleblowing*.

Le segnalazioni sono poi analizzate e valutate dal Destinatario, che avvia il processo di gestione della segnalazione.

La segnalazione interna presentata tramite un canale diverso da quello indicato all'articolo 6 della Procedura deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) al Destinatario, dandone contestuale notizia al Segnalante.

b) Gestione della segnalazione

Il Destinatario svolge le seguenti attività:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può - laddove necessario - richiedere a quest'ultima integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il Destinatario può, inoltre, sentire la Persona Coinvolta anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

In caso di segnalazione effettuata oralmente nel corso di un incontro di persona tra il Segnalante e il Destinatario, quest'ultimo documenta la segnalazione, previo consenso del Segnalante, tramite registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, poi sottoscritto dal Segnalante.

Le segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate dal Destinatario per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della segnalazione.

c) Attività di indagine interna

Il Destinatario, al fine di valutare una segnalazione, può svolgere le indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando - fermo restando l'obbligo di riservatezza - un soggetto interno o esterno alla Società.

d) Chiusura della segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate dal Destinatario per comprendere il contesto della segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione rilevante ai sensi delle Procedure nonché per identificare le misure disciplinari, le misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

e) Reportistica

Il Destinatario riferisce periodicamente, almeno annualmente, al Consiglio di Amministrazione mediante apposito report delle attività svolte.

8. MISURE DI PROTEZIONE

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede.

Il Decreto *Whistleblowing* prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Coinvolti:

- divieto di ritorsione in ragione di una segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore di Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una segnalazione;
 - la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di

segreto¹ o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se:

- al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la violazione e
- sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 8.a;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (di cui al successivo paragrafo 11).

a) Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- al momento della segnalazione, l'autore della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito delle violazioni di cui al paragrafo 3 della Procedura;
- la segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dalla Procedura e dal Decreto *Whistleblowing*.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

9. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

Nel procedimento penale	l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.
Nel procedimento disciplinare	<ul style="list-style-type: none"> a) l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; b) qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

¹ Salvo il caso di informazioni classificate segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, per cui resta ferma l'applicazione della relativa normativa.

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società deve essere disciplinato ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ai sensi della presente Procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

I Dati Personali eventualmente comunicati saranno conservati per il periodo utile alla gestione della Segnalazione e alla verifica della relativa fondatezza per un periodo massimo di cinque anni. In caso di non fondatezza della Segnalazione i dati verranno conservati per un periodo massimo di sei mesi dalla valutazione, decorsi i quali saranno cancellati, fatta salva l'eventuale instaurazione di un procedimento giudiziario.

Segnalanti e Persone coinvolte per l'esercizio dei dati personali nonché per qualsiasi informazione relativa al Trattamento dei Dati Personali è possibile inviare in qualsiasi momento una mail al Titolare all'indirizzo: privacy@tav-vacuumfurnaces.com.

11. SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 24/2023, chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di ritorsioni in relazione a segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto *Whistleblowing*;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto *Whistleblowing*;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto *Whistleblowing*;
- mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili anche le sanzioni disciplinari previste dai CCNL applicati in vigore:

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti, per il personale non dirigente;
- CCNL dei Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (CCNL Dirigenti Industria), per il personale dirigente.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto *Whistleblowing*) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave².

12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili a tutti e disponibili sulla intranet aziendale e sul sito internet: www.tav-vacuumfurnaces.com.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione e in fase di uscita di un dipendente.

Le persone responsabili della raccolta e della gestione delle segnalazioni di cui alla presente Procedura sono state specificamente formate, anche su casi concreti, in materia di *whistleblowing*.

La formazione in materia di *whistleblowing* è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di *compliance*.

13. CONDIZIONI PER IL RICORSO AL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC delle seguenti violazioni:

- 1) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali (da intendersi come violazione della normativa in materia di privacy³) e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 2) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea);
- 3) atti o omissioni riguardanti il mercato interno (di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse a atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 4) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

² Ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, nel caso *sub (ii)* è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500 euro da parte dell'ANAC (cfr. art. 21 del D.Lgs. 24/2003).

³ Si fa riferimento in particolare al GDPR e al D.Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)".

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la segnalazione possa determinare il <rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.